

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 23.

Istituzione della giornata regionale della prevenzione della vaccinazione.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, con la presente legge, istituisce la giornata della prevenzione vaccinale con la finalità di informare la popolazione e gli enti pubblici e privati dei benefici sociali e sanitari della vaccinazione.

2. In occasione della giornata di prevenzione vaccinale, la Regione promuove interventi di informazione capillare e, attraverso le aziende USL, consente l'accesso gratuito ad una o più prestazioni sanitarie di vaccinazione.

**Art. 2
(Programma delle attività)**

1. La Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data in cui effettuare la giornata della prevenzione vaccinale nonché il programma delle iniziative di cui all'articolo 1.

**Art. 3
(Disposizione finanziaria)**

1. Al finanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio.

**La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.**

Data a Roma, addì 21 dicembre 2007

MARRAZZO